

della DEI dal mercato primario a quello secondario e il vantaggio concorrenziale indiscusso concesso alla DEI nel settore della produzione di elettricità a motivo dei costi ridotti della lignite, ha consentito alla DEI di immettere elettricità nella rete interconnessa in Grecia a prezzi inferiori, quantità superiori e per periodi di tempo maggiori, il che costituisce un comportamento abusivo (sebbene la giurisprudenza della Corte non richieda una prova di tale comportamento, tenendo conto dei fatti particolari del caso di specie).

- La decisione della Commissione impugnata ha constatato inoltre che i concorrenti della DEI necessitavano di una serie di fonti differenziate, incluso l'accesso a quantità di lignite sufficienti per l'ingresso, la permanenza sostenibile e la partecipazione effettiva alla concorrenza sul complesso del mercato dell'elettricità. Quanto precede avrebbe dovuto essere noto sia alla Repubblica ellenica, che ha omesso di concedere licenze di sfruttamento per i giacimenti sfruttabili di lignite ai concorrenti potenziali della DEI, sia alla DEI, quando esercitava i suoi diritti quasi monopolistici facendo leva (leverage) sulla sua posizione dominante nel mercato primario di lignite per estendere e mantenere la sua posizione dominante nel mercato secondario all'ingrosso di fornitura di elettricità, impedendo o escludendo pertanto de facto l'ingresso dei nuovi concorrenti potenziali sul mercato secondario in questione.

Impugnazione proposta il 30 novembre 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-421/09, DEI/Commissione

(Causa C-554/12 P)

(2013/C 32/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Th. Christoforou e A. Antoniadis; avvocato: A. Oikonomou)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 nella causa T-421/09.
- Emettere una sentenza definitiva sulla controversia qualora si ritenga che lo stato degli atti lo permetta.
- Condannare la DEI a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con la sua sentenza nella causa T-421/09, il Tribunale ha annullato la decisione del 4 agosto 2009, con la quale la Commissione ha ritenuto che le misure correttive proposte dalla Repubblica ellenica fossero necessarie e proporzionali al fine di annullare gli effetti della violazione e garantire la conformità alla precedente decisione del 5 marzo 2008 («decisione del 4 agosto 2009» o «decisione impugnata»). Il Tribunale ha dichiarato che la decisione impugnata doveva essere annullata, fondando il suo giudizio soltanto sul fatto che nel contempo, con la sentenza nella causa T-169/08 emessa anch'essa il 20 settembre 2012, era stata annullata anche la decisione precedente della Commissione del 5 marzo 2008, sulla quale era esclusivamente basata la decisione impugnata.
- 2) Dal momento che la Commissione ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa T-169/08 sia fondata su numerosi errori di diritto, una motivazione incompleta e insufficiente, un'interpretazione errata delle prove e del fondamento della decisione della Commissione del 5 marzo 2008, ha già proposto impugnazione anche avverso tale sentenza del Tribunale. Pertanto, qualora tale impugnazione proposta avverso la sentenza nella causa T-169/08 sia accolta, verrà a mancare automaticamente anche l'unico fondamento sul quale si basa la sentenza nella causa T-421/09, attualmente impugnata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 3 dicembre 2012 — Claudio Loreti e a./Comune di Zagarolo

(Causa C-555/12)

(2013/C 32/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Claudio Loreti, Vallerotonda Maria, Vallerotonda Attilio e Chellini Virginia

Convenuto: Comune di Zagarolo

Questioni pregiudiziali

Si ritiene opportuno sollevare questione di interpretazione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia europea, affinché si pronunci

- 1) sulla compatibilità dell'art. 7 codice del processo amministrativo vigente nella Repubblica Italiana il quale, in applicazione dell'art. 103 della Costituzione nazionale, dispone che